

# COMUNE DI SEQUALS

## TARIFFE anno 2020

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e Legge n. 449 27.12.97 e succ. mod. ed integrazioni)

		<b>TARIFFE 2020</b>	
		<b>TARIFFA BASE</b>	<b>TARIFFA CON AUMENTO 50%</b>
		D.Lgs. 507/93	applicabile a superfici superiori ad 1mq.
		in Euro	in Euro
<b>1</b>	<b>PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1)</b> effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti		
01:01	per ogni metro quadrato e per anno solare	<b>11,36</b>	<b>17,04</b>
01:02	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	<b>1,14</b>	<b>1,70</b>
01:03	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	<b>17,04</b>	<b>25,56</b>
01:04	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)	<b>22,72</b>	<b>34,09</b>
01:05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	<b>22,72</b>	<b>34,09</b>
<b>2</b>	<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1)</b>		
02:01	effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)		
02:01:01	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	<b>11,36</b>	<b>17,04</b>
02:01:02	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	<b>11,36</b>	<b>17,04</b>
02:01:03	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	<b>17,04</b>	<b>25,56</b>
02:01:04	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	<b>22,72</b>	<b>34,09</b>
02:01:05	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	<b>22,72</b>	<b>34,09</b>

**3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)**

03:01	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000
03:02	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 300000
03:03	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2.
03:04	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata

**4 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)**

04:01	<b>per conto altrui:</b>
04:01:01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare
04:01:02	per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di:
04:02	<b>per conto proprio:</b>
04:02:01	la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)
04:02:02	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione

**5 PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)**

05:01	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
05:02	per durata superiore a 30 giorni - <b>tariffa giornaliera</b> - (indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)

<b>TARIFFE 2020</b>	
<b>TARIFFA BASE</b>  D.Lgs. 507/93  in Euro	<b>TARIFFA CON AUMENTO</b>  <b>50%</b> applicabile a superfici superiori ad 1mq.  in Euro
<b>74,37</b>	non si applica
<b>49,58</b>	non si applica
<b>24,79</b>	non si applica
<b>+100%</b>	
<b>33,05</b>	<b>49,58</b>
<b>3,31</b>	<b>4,96</b>
<b>16,53</b>	<b>24,79</b>
<b>1,65</b>	<b>2,48</b>
<b>2,07</b>	non si applica
<b>1,03</b>	non si applica

		<b>TARIFFE 2020</b>	
		<b>TARIFFA BASE</b>	<b>TARIFFA CON AUMENTO</b>
		D.Lgs. 507/93  in Euro	<b>50%</b> applicabile a superfici superiori ad 1mq.  in Euro
<b>6</b>	<b>PUBBLICITA' VARIA (art. 15)</b>		
06:01	striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1): per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	<b>11,36</b>	<b>17,04</b>
06:02	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2): per ogni giorno	<b>49,58</b>	non si applica
06:03	con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3): per ogni giorno	<b>24,79</b>	non si applica
06:04	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art.15,comma 4): per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	<b>2,07</b>	non si applica
06:05	mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5): per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	<b>6,20</b>	non si applica
<b>7</b>	<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)</b>		
07:01	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente: - per i primi 10 giorni - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	<b>1,03</b> <b>0,310</b>	<b>1,55</b> <b>0,465</b>
07:02	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)		
07:03	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)		
07:04	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)		
07:05	per le affissioni richieste: - per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere; - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale; - nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00; - nei giorni festivi; è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)		